



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 25/01/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

PASI FABRIZIO, Presidente

POZZO ELVIRA, Relatore

VALERO MASSIMO, Giudice

in data 25/01/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1002/2022 depositato il 22/11/2022

proposto da

Ag. Entrate Direzione Provinciale Novara

elettivamente domiciliato presso dp.novara@pce.agenziaentrate.it

contro

Patrioli Food Srl - 02395200039

Difeso da

Luca Manfredini - MNFLCU72B27G388C

Daniele Terranova - TRRDNL84A12B639N

ed elettivamente domiciliato presso daniele.terranova@milano.pecavvocati.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 65/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NOVARA sez. 2 e pubblicata il 22/04/2022

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7U030601872-2019 IRES-ALTRO 2014

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7U030601872-2019 IRPEF-ALTRO 2014

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: Espone i fatti e si richiama agli atti

Resistente/Appellato: Espone i fatti e si richiama agli atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di accertamento n. T7U030601872/2019, l'Agenzia delle Entrate notificava alla Patrioli food per l'anno 2014 una maggiore Ires per maggiori redditi di impresa, ed una maggiore Irpef ed addizionali per un maggiore reddito imponibile per l'amministratore Patrioli Stefano, oltre alle sanzioni. Si tratta di costi che l'ufficio ritiene indeducibili ed in particolare l'accantonamento del TFM per un importo superiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti previsto dall'art. 2120 del c.c.(13,5 mensilità): la società accantonava il 42% del compenso dell'amministratore e cioè euro 42.000 a fronte del compenso di euro 100.000. L'ufficio ritiene che questo importo sia sproporzionato, non congruo e non ragionevole. L'altra eccezione dell'ufficio riguarda il costo per l'assicurazione (che a detta della società doveva garantire la liquidità eventualmente necessaria per il pagamento del TFM) di cui era beneficiario lo stesso amministratore e che, per l'ufficio, è da ritenersi un fringe benefit e quindi, come tale, tassabile come ulteriore compenso all'amministratore. La società non aveva dedotto questi costi, ma li aveva trattati come le suddette quote annue di ammortamento del TFM (ed avevano il medesimo importo di euro 42.000). Il contribuente presentava ricorso che veniva accolto solamente per la parte riguardante il fringe benefit.

Ora l'ufficio presenta appello per i seguenti motivi:

non sussiste un interesse della società in tale polizza: in caso di morte i beneficiari sono gli eredi. I fringe benefits costituiscono un ulteriore compenso all'amministratore che deve essere tassato ai sensi dell'art. 51, comma 1, del DPR 917/1986. L'interesse tutelato, sempre in caso di morte, nel nostro caso non è della società bensì del beneficiario (non in quanto amministratore) o suoi eredi che potrebbero richiedere anche il TFM della società: da nessuna parte si rileva che in caso di incasso dell'assicurazione gli eredi non debbano richiedere anche il TFM alla società. Non vi è alcuna correlazione tra la Polizza ed il TFM.

E' previsto eventualmente il riscatto, durante la vita, della polizza da parte della società contraente. In tal caso, se la società liquidasse il TFM all'amministratore al cessare del suo mandato (senza riscattare la polizza), nulla vieta che anche alla sua morte vi sia un ulteriore beneficio per gli eredi dovuto all'incasso della polizza stessa (contraente la società, beneficiari gli eredi dell'amministratore). Non è stato dimostrato che la polizza avesse la finalità di creare una liquidità per far fronte al pagamento del TFM. Quindi essa va assoggettata ad imposta quale fringe benefit.

Controdeduce il contribuente:

Ribadisce che le polizze assicurative erano state stipulate per garantire una liquidità effettiva al momento della cessazione dalla carica di amministratore delegato, tant'è che l'importo versato è il medesimo, peraltro riscattabile dalla società in qualsiasi momento.

Il motivo dell'avviso di accertamento era che le polizze costituiscono un fringe benefit essendo utilizzabili solo in caso di morte. In realtà dalla corposa documentazione fornita è stato dimostrato che le polizze erano riscattabili in qualsiasi momento dalla società rendendo senza fondamento la suddetta motivazione. Ora, con l'atto di appello l'ufficio cerca di modificare il tiro dicendo che nessun contratto obbliga la società a riscattare la polizza per destinarla alla liquidazione del TFM alla fine del suo mandato, ma che invece le somme saranno erogate direttamente agli eredi. Questo concetto è nuovo e pertanto inammissibile, stante il divieto di integrare le motivazioni dell'atto di accertamento, ed in violazione dell'art. 7, co.1 dello Statuto del Contribuente. In ogni caso l'affermazione nuova dell'ufficio si basa su fatti meramente ipotetici che non si sono verificati e che potranno essere giuridicamente qualificati al momento del loro verificarsi. L'ufficio fa il processo alle intenzioni. Non vi sono prove od indizi che facciamo prevedere che quanto presunto avverrà.

La previsione degli eredi in caso di morte costituisce semplicemente il principio dello jure hereditatis su cui graveranno gli obblighi fiscali al momento dell'avverarsi della sua morte. Nel nostro caso non si tratta di un fringe benefit (difatti non è in natura) ma uno strumento attraverso il quale la società si garantisce una liquidità eventualmente necessaria al momento della corresponsione del TFM riscattando la polizza. Non vi è quindi una corresponsione di un maggior compenso da parte della società, nemmeno in natura. In caso di morte sarà la stessa assicurazione a versare direttamente agli eredi il TFM accantonato dopo avere operato la ritenuta fiscale e versandola all'erario. Sottoporre a tassazione sia il TFM accantonato nella polizza sia la polizza stessa costituirebbe una duplicazione illecita ed illegittima. Infatti, se si tassasse oggi la polizza come fringe benefit e poi la stessa venisse tassata di nuovo al pagamento agli eredi in caso di morte (cosa certa perchè prevista dalla norma), allora vi sarebbe certamente una duplicazione di imposta. In caso di vita la polizza può essere riscattata solamente dalla società in qualunque momento, ed in particolare appunto in caso di necessità di liquidità al momento del pagamento del TFM.

Presenta appello incidentale sulla parte della sentenza con la quale si rigetta in parte l'importo deducibile:

secondo l'ufficio l'importo accantonato dalla società è incongruo e sproporzionato in relazione al reddito operativo ed al risultato economico dell'esercizio della società. Quindi in base al combinato disposto di cui all'art. 105 commi 1, 2, 4 e dell'art. 17 comma 1 lett. c) del dpr 917/86 è deducibile solamente l'importo calcolato dividendo per 13,5 il compenso così come avviene per il TFR per i lavoratori dipendenti. La CTP ha solamente eliminato le sanzioni su questo punto. Invece, diversamente dal TFR regolato dall'art. 2120 del c.c. il TFM ha natura pattizia ed è disciplinato dalle norme relative ai compensi (artt. 2364 e 2389 c.c.). Il legislatore ha previsto una limitazione della quota annuale di accantonamento deducibile per i lavoratori dipendenti (retribuzione annua diviso 13,5), mentre per il TFM non v'è, nell'intero ordinamento, alcuna norma che stabilisca la misura del TFM né i limiti della quota deducibile dal reddito d'impresa. Richiama la sentenza della CTR Piemonte n. 601/2021 e la sentenza della Cassazione Sez. Tributaria, del 6 novembre 2020, n. 24848. Ovviamente nel nostro caso l'importo del TFM è stabilito come da atto scritto avente data certa antecedente risultante dalla delibera della assemblea del 6/2/2014.

L'ufficio presenta memorie in data 9/1/2024 con le quali afferma che la dimostrazione da parte del contribuente del fatto che la polizza è riscattabile in qualsiasi momento dalla società non è affatto determinante in quanto il beneficiario risulta essere comunque sempre l'amministratore. Controdeduce all'appello incidentale: conferma la propria posizione affermando che, anche se civilisticamente il TFM non è regolato e che trova la sua fonte nel contratto tra società e amministratore, non si vede perché non si possa trattare fiscalmente alla stessa stregua del TRF.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel caso qui trattato la polizza stipulata dalla società non è da considerarsi polizza cosiddetta "key man" perché è volta a tutelare la società in caso di cessazione dell'incarico di amministratore del sig. Patrioli solamente per le eventuale esigenza di liquidità al momento della corresponsione del TFM. Diversamente, in caso di morte, i beneficiari previsti sono gli eredi dell'amministratore

Il contribuente ha dimostrato che la polizza, in caso di vita, è riscattabile in qualunque momento da parte della società superando l'eccezione dell'ufficio che la riteneva incassabile unicamente in caso di morte. Il contribuente ritiene che l'appello sia inammissibile perchè l'ufficio non può integrare le motivazioni dell'atto di accertamento. Difatti, l'ufficio con l'appello considera che non vi è nessun contratto che obblighi la società a riscattare e poi utilizzare la polizza per la liquidazione del TFM, considerazione nuova rispetto all'avviso di accertamento ed alle controdeduzioni in primo grado.

L'ufficio ritiene che la somma versata alla polizza debba essere assoggetta ad Irpef ed addizionali in quanto costituisce un fringe benefit ad esclusivo vantaggio dell'amministratore. In realtà non sappiamo cosa succederà in futuro e cioè se la società riscatterà per qualunque ragione la polizza durante la vita, ed in tal caso l'amministratore non avrebbe nessun vantaggio (non si ravviserebbero dunque i fringe benefit), oppure

se pagherà il TFM senza l'utilizzo di tale polizza. E non sappiamo neppure se la società, riscattando eventualmente la polizza per pagare il TFM (sempre in caso di vita), la utilizzi poi veramente per pagare tale TFM. Ma la cosa qui non ci interessa perché riguarda fatti futuri ed incerti e quindi non processabili. La cosa certa ad oggi è che le somme oggi pagate alla assicurazione non sono nella immediata utilizzabilità dell'amministratore, anzi egli ne è senz'altro escluso visto che solo gli eredi ne potranno godere in caso di morte. Se l'ufficio tassasse oggi tali somme quali fringe benefit (con un processo alle intenzioni future) tale tassazione si sommerebbe a quella che l'assicurazione effettuerebbe al momento della corresponsione ai beneficiari (gli eredi) con evidente duplicazione di tassazione delle medesime somme.

La Corte ritiene corretta ed aderisce alla sentenza qui impugnata della CTP n. 65/2022: “ La ricostruzione dell'Ufficio, si fonda, quindi, esclusivamente sulla valorizzazione della destinazione delle somme nel caso morte (agli eredi), ma, come detto sopra, essi, sarebbero stati, parimenti i destinatari, iure hereditatis, del TFM maturato (previa decurtazione dei carichi fiscali connessi). In tal senso nessun vantaggio (che potrebbe qualificare la polizza come un fringe benefit) è ipotizzabile in capo all'amministratore PATRIOLI, al netto di un possibile risparmio fiscale non “cadendo” la liquidazione della polizza, nel calcolo dell'asse ereditario computabile per l'applicazione delle eventuali imposte di successione. Vantaggio fiscale, dunque, astrattamente ed ipoteticamente, in futuro sussistente, elusione o peggio evasione fiscale, attuale, insussistente.”.

Per quanto riguarda l'appello incidentale del contribuente:

l'ufficio tende a richiamare nel rilievo la disciplina civilistica e fiscale del TFR, assimilando in toto la figura giuridica del lavoratore dipendente a quella dell'amministratore, richiamando l'art. 2120 del c.c., quando invece i compensi degli amministratori sono disciplinati dall'art. 2389 c.c, e deduce, di conseguenza, che la somma massima accantonabile sia pari all'ammontare dei compensi ordinari annui diviso per 13,5 alla stregua di un T.F.R. La Cassazione con ordinanza 24848/2020 ha così affermato: “In riferimento alla contestazione proposta in relazione al profilo della violazione di legge, poi, non si rinviene una norma che obblighi le società a provvedere all'ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti. Del resto la tesi sostenuta dall'Amministrazione finanziaria non risulta accolta dalla giurisprudenza di legittimità, che ha già avuto occasione di precisare, condivisibilmente, che “in tema di redditi di impresa, in base al combinato disposto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, lett. c), e art. 105, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purchè la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dal medesimo D.P.R., art. 95, comma 5, che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio nel quale sono corrisposti”, Cass. sez. V, 19.10.2018, n. 26431”. Dunque le condizioni sono due: nel nostro caso è presente sia l'atto scritto di data anteriore all'inizio del rapporto, costituito dal verbale dell'assemblea del 6/2/2014, sia la specificazione degli importi sempre nel medesimo verbale. Il trattamento di fine mandato ha natura pattizia, non disciplinato da nessuna norma specifica e si differenzia da quello di fine rapporto. Il legislatore non ha fissato un tetto massimo di deducibilità dell'accantonamento periodico al fondo TFM.

L'Amministrazione finanziaria non ha il potere di valutare la congruità dei compensi corrisposti come TFM agli amministratori di società, e queste somme sono deducibili come costi. Dunque l'avviso di accertamento è illegittimo su questo punto. L'importo accantonato quale TFM è interamente deducibile.

Vista la particolarità e la novità dell'argomento trattato sussistono i motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

In parziale riforma della sentenza di primo grado, respinge l'appello principale ed accoglie l'appello incidentale del Contribuente. Dichiara compensate le spese anche del presente grado.

